







Contratto n. 15/2025

Trattativa Diretta mediante l'utilizzo della "piattaforma elettronica Mepa" per l'acquisizione del "Sistema elettromeccanico per il polarimetro LUNAPOL", per le esigenze del Progetto dal titolo "Earth-Moon-Mars", Codice Identificativo: "IR0000038", Area ESFRI "Physical Science and Engineering, ammesso a finanziamento nell'ambito degli "Interventi" previsti dalla "Missione 4", denominata "Istruzione e Ricerca", "Componente 2", denominata "Dalla Ricerca alla Impresa" ("M4C2"), "Linea di Investimento 3.1", denominata "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" ("PNRR").

EMM-INAF-B-0056 CUI F97220210583202400002 TD MEPA 5011763

CONTRATTO DI APPALTO

CIG B58D08FEDF e CUP C53C22000870006

TRA

Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali - INAF con sede legale in Via del Fosso del cavaliere, 100 Codice Fiscale 97220210583 e Partita I.V.A. 06895721006 nella persona di Marco Feroci, Codice fiscale **FRCMRC67T02H5010** da una parte, domiciliato per la carica presso la sede legale del predetto Istituto, in qualità di Direttore e Legale Rappresentante, da una parte,

E

la Società **TECNO ALARM SRL** in seguito indicata come "IMPRESA", con sede legale in Roma (RM), Via Romanello da Forlì, 3C, Partita I.V.A. e Codice Fiscale **07451711001** nella persona del Sig. **Giulio HUTTER**, Karlovac prov. Ex (JU) il 27/02/1943, Codice Fiscale HTTGLI43B27Z118O, domiciliato per la carica presso la sede legale della predetta società, in qualità di Legale Rappresentante, dall'altra parte

PREMESSO

che a seguito di procedura svolta ai sensi dell'art. 50 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "delega al Governo in materia di contratti pubblici", approvata con **Determina del 06/02/2025 numero 52 Protocollo 4344**, è stato affidato all'**IMPRESA TECNO ALARM SRL** TECNO ALARM SRL l'appalto per la fornitura di un **Sistema elettromeccanico per il polarimetro LUNAPOL**,

che l'impresa risulta in regola con i requisiti previsti dalla legge, e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula del presente contratto;

che l'IMPRESA sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

che l'IMPRESA ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto la quale, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale; che sono state effettuate le verifiche delle dichiarazioni rese;

_







TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente contratto, ivi inclusi, il Capitolato Tecnico, l'offerta economica dell'IMPRESA ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. La prestazione formante oggetto del presente Contratto non prevede rischi da interferenza.

Art. 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto è regolata:

- **a)** dalle clausole e dagli allegati del presente Contratto e dalla documentazione relativa al presente affidamento:
 - **b)** dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dai relativi allegati;
- c) dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
- **d)** dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 e successive modifiche ed integrazioni per le parti ancora vigenti;
- **e)** dal "Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, successivamente modificato con Delibera del 2 luglio 2009, numero 46;
 - f) dalle norme in materia di Amministrazione del Patrimonio e Contabilità di Stato;
 - **g)** dal Codice Civile;
 - h) dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- i) dal Regolamento UE numero 679/2016 e dal D.lgs. numero 196/203 e successive modifiche ed integrazioni;
 - j) dalla Legge 14 Giugno 2019, numero 55 di conversione del D.L. numero 32/2019;
 - k) dalla Legge 11 Settembre 2020, numero 120 di conversione del D.L. numero 76/2020;
 - l) dalla Legge 29 Luglio numero 108/2021 di conversione del D. L. 77/2021;
- **m)** dal Decreto-Legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, numero 113;
 - n) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 7 marzo 2018, numero 49;
- **o)** dal Decreto Legge 27 gennaio 2022, numero 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 numero 25;
- **p)** dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 numero UE 2021/241;
- **q)** dal "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", che è stato ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento innanzi richiamato, definitivamente approvato dal Consiglio Europeo "Economia e Finanza" con la Delibera del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio Europeo con la nota del 14 luglio 2021, numero di protocollo LT161/21;;
- **r)** dal Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) numero 1296/2013, numero 1301/2013, numero 1303/2013, numero 1304/2013, numero 1309/2013, numero 1316/2013, numero 223/2014, numero 283/2014 e la decisione numero 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) numero 966/2012;









- **s)** dal Decreto Legge 6 maggio 2021, numero 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, numero 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- t) dalla Legge 16 gennaio 2003, numero 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso:
- **u)** dalla Delibera del Comitato Interministeriale per l'Economia (CIPE) numero 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Identificativo di Progetto (CUP);
- **v)** dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e corrispondenti *milestone* e *target*;
- **w)** dall'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, numero 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché' le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- **x)** dall'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della Legge 30 dicembre 2020, numero 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- y) dalla Circolare del 10 febbraio 2022, numero 9, emanata dal "Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" del "Ministero della Economia e delle Finanze", con la quale sono state definite e trasmesse le "Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e di controllo delle Amministrazioni Centrali titolari di interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";
- **z)** dalla Circolare del 21 giugno 2022, numero 27, emanata dal "*Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*" del "*Ministero della Economia e delle Finanze*", che disciplina il "*Monitoraggio delle Misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*";
- aa) dalla Circolare dell'11 agosto 2022, numero 30, emanata dal "Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato" del "Ministero della Economia e delle Finanze", che definisce le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza delle Amministrazioni Centrali e dei Soggetti Attuatori";
- **bb)** dalla Circolare del 13 ottobre 2022, numero 33, emanata dal "*Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*" del "*Ministero della Economia e delle Finanze*", con la quale è stata aggiornata la "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cosiddetto DNSH*)";
- cc) dall'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (*DNSH*, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"*;
- **dd)** dai principi trasversali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- **ee)**Obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
- **ff)** dalle restanti disposizioni normative e regolamentari, applicabili in materia di appalti pubblici e da tutte le disposizioni normative e regolamentari e le circolari adottate in materia di







attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Art. 3 Oggetto del Contratto

Oggetto del presente Contratto è fornitura di un **Sistema elettromeccanico per il polarimetro LUNAPOL** in favore dello **Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali - INAF**. La composizione dettagliata della fornitura è esclusivamente quella elencata nel Capitolato Tecnico.

Art. 4 Termini di consegna

Le prestazioni, indicate al precedente articolo, dovranno essere consegnate secondo i tempi e le modalità indicate nell' **Allegato tecnico** all'affidamento di cui alle premesse e dal presente contratto, entro **mesi 4 (quattro)** dalla data di ricezione dell'ordine.

Art. 5 Corrispettivo

Lo Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali - INAF corrisponderà all'IMPRESA l'importo di € 36.580,00 (Euro trentaseimilacinquecentoottanta/00=). L'IVA, pari al 22% (ventidue per cento) sarà versata secondo quanto previsto in materia di split payment dall'art. 17 ter del d.P.R. numero 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni. Il costo complessivo a carico dello Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali - INAF è quindi pari a € 44.627,60 (Euro quarantaquattromilseicentoventisette/60=). Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere, obbligo e utile e comunque idoneo alla regolare esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto.

Art. 6 Revisione prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a partire dal secondo anno.

Art. 7 Modifica del contratto

Lo **Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali - INAF** ai sensi dell'art.120 del Codice dei Contratto, si riserva la facoltà di esercitare tutte le modifiche al presente contratto in corso di esecuzione, limitatamente alle condizione e al tempo previsto dalle disposizioni suddette

Art. 8 Obblighi a carico dell'IMPRESA

L'impresa si obbliga:

- a. eseguire le forniture ed i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli atti relativi al presente affidamento;
- b. eseguire tutte le attività di cui al capitolato tecnico secondo le modalità e le tempistiche ivi riportate;
- c. adottare strumenti di contabilità e rendicontazione coerenti con la normativa vigente in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per consentire all'amministrazione la verifica degli adempimenti di legge;
- d. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a INAF di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel Contratto:
- e. manlevare e tenere indenne INAF per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a









quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- f. per il personale impiegato a qualsiasi titolo nel presente appalto, ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di CCNL di categoria, in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e assicurazione con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'INAF
- g. all'osservanza delle norme e delle disposizioni legislative in materia di prevenzione dagli infortuni e di igiene sul lavoro, impartendo ai propri dipendenti e collaboratori precise istruzioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro attività. In particolare, l'IMPRESA si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D.lgs. numero 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- h. a far osservare, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INAF, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'INAF. L'IMPRESA dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del predetto Codice; nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
- i. al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. numero 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti della stazione appaltante pena l'obbligo di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti ed accertati ad essi riferiti.
- j. ad eseguire l'appalto nel rispetto del principio "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" con valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) di cui all'art. 17, Reg. (UE) 2020/852 e secondo quanto definito nella Circolare MEF Circolare MEF 13 ottobre 2022, numero 33 e nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Cd. DNSH) allegata.
- k. conservare e produrre, anche su richiesta dell'autorità competente, tutta la documentazione di monitoraggio e rendicontazione, ivi inclusi i certificati di collaudo e verifica di conformità delle prestazioni rese, per ogni adempimento anche ai fini del finanziamento di cui beneficia l'appalto.
- l. nel rispetto delle priorità trasversali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza volte a garantire pari opportunità generazionali, di genere, e territoriali, a rispettare gli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal D.L. 77/2021 convertito con L. numero 108/2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
- m. assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad essa connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. A tal fine, l'IMPRESA dovrà produrre, su richiesta, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del Contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere. La violazione del presente obbligo determina l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali", fatta salva la possibilità di deroga;

Art. 9 Sostenibilità energetica ed ambientale

L'Impresa si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto in conformità ai criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Art. 10 Modalità di esecuzione

Le condizioni e le modalità di esecuzione dell'appalto saranno esclusivamente quelle elencate nei documenti relativi al presente affidamento, accettati dall'IMPRESA, che si impegna formalmente ad eseguire l'appalto alle condizioni e con le modalità previste nei citati documenti.

L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

L'IMPRESA si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione









contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante.

Art. 11 Subappalto

Non essendo stata dichiarata in sede di offerta dall'IMPRESA la volontà di subappaltare parte della fornitura, il subappalto non è ammesso

Art. 12 Cessione del Contratto

È fatto divieto all'IMPRESA di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto pena la nullità della cessione medesima.

Art. 13 Penali

Nel caso di inadempienze o di ritardi nell'esecuzione del presente Contratto, inclusa la violazione degli obblighi inerenti alla promozione di parità di genere e generazionale di cui agli articoli 47 comma 3, 3-bis e 4 del D.L. 77/2021, l'IMPRESA sarà tenuta al pagamento di una penale pari a 1‰ dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardata consegna o inadempimento rispetto al termine indicato nella diffida, fino ad un massimo del 20% del medesimo importo.

L'applicazione delle penali non preclude all'INAF il diritto di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni o per l'eventuale risoluzione del Contratto, se l'ammontare delle penali dovesse raggiungere l'importo della garanzia fideiussoria definitiva.

Art. 14 Verifica di conformità, fatturazione e pagamenti -

La verifica finale della conformità della fornitura resa sarà effettuata a cura del Responsabile Unico del Procedimento, entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna dei prodotti.

Qualora tale verifica dia esito positivo, l'IMPRESA sarà autorizzata per iscritto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, che avrà rilasciato il relativo certificato di pagamento, ad emettere fattura in formato elettronico. L'INAF provvederà al pagamento del corrispettivo, dietro il previo invio di regolare fattura da parte dell'impresa. Tutte le fatture dovranno essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il Codice Univoco Ufficio (CUU): K9NBBG e riportando nel Campo Esigibilità IVA la lettera "S". Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche che l'IMPRESA provvederà ad indicare ad INAF entro 7 (sette) giorni dalla data della sua accensione. L'IMPRESA dovrà inoltre comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi della legge numero 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l'IMPRESA si obbliga, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto (CIG B58D08FEDF e CUP C53C22000870006), pena la risoluzione del contratto. Il pagamento sarà subordinato alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva dell'IMPRESA nonché, alle verifiche previste dall'art. 48 bis del d.P.R. numero 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni, da parte di INAF. L'IMPRESA si impegna a comunicare tempestivamente all'INAF le eventuali variazioni delle coordinate bancarie, esonerando l'INAF in difetto di tale notifica, da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche ove le predette variazioni siano pubblicate nei modi di legge.

Art. 15 Garanzia della fornitura

L'IMPRESA garantisce la fornitura oggetto del presente Contratto per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'IMPRESA si impegna a sostituire a sua cura e spese quelle parti della fornitura che, per difetto di lavorazione e/o qualità di materiale, risultassero non idonee o difettose, nonché ad effettuare tutte le prestazioni conseguenti.

Art. 16 Composizione societaria

L'IMPRESA si impegna a comunicare all'INAF le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del Contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal DPCM numero 187/1991. L'inosservanza di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del Contratto, salvo il









risarcimento degli eventuali danni subiti dall'INAF.

Art. 17 Risoluzione e recesso

L'INAF si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) o mediante posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di 20 (venti) giorni, nei seguenti casi:

- **a)** reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'IMPRESA, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- **b)** qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 67 e seguenti del D.lgs. numero 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subcontraenti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazioni gravi degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- c) per l'intervenuto accertamento in via definitiva di violazioni gravi alla normativa previdenziale ed assicurativa, nonché al pagamento di imposte e tasse. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INAF al risarcimento di eventuali ulteriori danni e all'incameramento della garanzia fideiussoria.

L'INAF si riserva la facoltà di risolvere il contratto in tutti gli altri cassi previsti dalla legge.

L'INAF si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'IMPRESA mediante raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) o mediante posta elettronica certificata (PEC). In caso di recesso all'IMPRESA, spetterà il corrispettivo nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge.

Art. 18 Foro competente

Per qualunque controversia diretta o indiretta in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 19 Spese contrattuali

Sono a carico dell'IMPRESA tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese le spese relative all'imposta di bollo. Le spese per la registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della parte richiedente. L'IVA nella misura di legge è a carico dell'INAF. Il presente Contratto è stipulato nella forma della scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. numero 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20 Esecuzione del Contratto

La funzione di Responsabile Unico del Procedimento è affidata al Dott. Francesco Santoli dipendente dell'INAF – IAPS.

Art. 21 Monitoraggio

L'impresa si impegna a raccogliere e a trasmettere i dati relativi all'esecuzione procedurale dell'opera, all'esecuzione procedurale, alla realizzazione fisica, e all'esecuzione finanziaria necessari al Soggetto Attuatore ai fini del caricamento sulla piattaforma ReGiS.

L'IMPRESA conserva la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di un'apposita codificazione contabile separata per l'utilizzo delle risorse Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a norma dell'art. 9 comma 4 del D.L. 77 del 2021.

Art.22 Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva

Con riferimento alle informazioni comunicate, ed in particolare alla comunicazione del dato sulla Pag. 7 di 9









titolarità effettiva, resa ai sensi dell'articolo 22. par. 2. lett. d), del Regolamento (UE) 2021/241, l'Operatore Economico si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente ovvero, entro e non oltre, il termine di 15 giorni, ogni variazione dei dati comunicati.

Art. 23 Informazione e Pubblicità

Ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, le parti garantiscono adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea, dando visibilità all'origine del finanziamento:

- mostrando correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU";
- garantendo il riconoscimento dell'origine dei fondi da parte dei destinatari finali;
- inserendo l'emblema dell'Unione Europea con lo stesso risalto e visibilità degli eventuali altri loghi
- utilizzando nei documenti il seguente disclaimer: "Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi"

Art. 24 Riservatezza

L'IMPRESA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza che siano classificati come tali; di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'INAF ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che l'IMPRESA sarà tenuta a risarcire tutti gli ulteriori danni che dovessero derivare all'INAF.

Art. 25 Trattamento dei Dati

L'IMPRESA dichiara di essere stata informata in merito al trattamento dei dati raccolti in esecuzione del presente contratto e di aver informato ed acquisito, se necessario, il relativo consenso da parte degli interessati i cui dati personali sono forniti nell'ambito e per le finalità dello stesso. Nell'esecuzione del presente contratto, l'IMPRESA e il proprio personale, in quanto autorizzato al trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE numero 2016/679 e del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni nonché a trattare i soli dati funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione del presente contratto in modo lecito e secondo correttezza, nei limiti dell'oggetto e delle finalità descritte per lo stesso. In caso di designazione a Responsabile del trattamento dei dati, l'IMPRESA si impegna ad accettare l'incarico e ad osservare gli obblighi contenuti nel documento denominato "contratto di designazione a responsabile dei dati" che, una volta sottoscritto, costituirà parte integrante del presente contratto. L'IMPRESA dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo se non alle condizioni previste nel Regolamento.

Titolare del Trattamento per **inafsedecentralepcert.postecert.it** - Responsabile della Protezione dei Dati: email: **rpd@inaf.it**

Titolare del Trattamento per l'IMPRESA Giulio Hutter

Responsabile della protezione dei Dati: email: tecnoalarm@gmail.com

Art. 26 Efficacia del contratto

Il presente Contratto viene sottoscritto digitalmente ad unico effetto. È impegnativo per l'IMPRESA sin dalla data di sottoscrizione, ma diventerà impegnativo per l'INAF solo dopo la sottoscrizione da parte del suo Legale Rappresentante. Le Parti contraenti, prima di sottoscrivere il presente Contratto, lo dichiarano conforme alla propria volontà.









Il Contraente Il Direttore IAPS

Giulio Hutter Dottore Marco Feroci

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, l'IMPRESA dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente contratto. In particolare dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:

- Penali;
- Verifica di conformità, fatturazione e pagamenti;
- Risoluzione e recesso;
- Foro competente.

Il Contraente
Il Direttore IAPS

Giulio Hutter

Dottore Marco Feroci